Giudice di pace di Roma - sezione Penale – Ordinanza del 25.01.2018 - Proc. n. 1302/15 R.G. GDP - n. 2895/14 R.G. N. R.

Processo penale – Costituzione parte civile – Mutamento della persona del giudice – Nuova costituzione di parte civile - Inammissibilità

La costituzione di parte civile nel processo penale deve avvenire a pena di decadenza entro il termine stabilito dall'articolo 484 c.p.p. e, dunque, fino a che non siano stati compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti.

Il momento ultimo della costituzione di parte civile coincide con l'effettuazione degli adempimenti preliminari di cui all'articolo 484 c.p.p., vale a dire fino a quando non siano esauriti gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, mentre non è possibile posticipare le rituali formalità dell'adempimento inerente alla costituzione della parte civile ossia al momento successivo l'apertura del dibattimento ai sensi dell'articolo 492 c.p.p.

Nel caso di sostituzione della persona fisica del Giudice, ove il procedimento si sia validamente incardinato dinanzi al nuovo Giudice, in caso di opposizione di una sola delle parti processuali alla rinnovazione mediante lettura, il processo subisce una regressione sino alla fase dell'apertura del dibattimento di cui all'articolo 492 c.p.p., ma non anche ad una fase antecedente come quella della costituzione delle parti e delle questioni preliminari.

Ne consegue che se la costituzione delle parti è avvenuta regolarmente dinanzi al precedente Giudice assegnatario del ruolo che non ha ammesso la costituzione della P.O. quale parte civile, detta richiesta non può essere più esaminata dal Giudice cui è stato riassegnato il procedimento poiché la regressione del giudizio non si estende alla fase antecedente all'apertura del dibattimento.

RIF: Cass. Pe. Sez. VI. n. 10958/15

RIF.: Cass. Pen., n. 25133/09

RIF: Cass. Pen., Sez. 2, n. 13369 del 7 gennaio 2011.